TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

1. RICORSO DI MERITO
(Art. 40 c.p.a.)

Ricorrente

Omissis –
fabiana.panitti@pecordineavvocatilaquila.it *Altri recapiti* **Fax: 0862_204328**
Rapp.to e difeso **Avv. Fabiana Panitti** (C.F. PNTFBN78R69H282D) del Foro di L'AQUILA, incaricato giusto mandato con procura in separato foglio allegato al presente atto.

Amministrazione chiamata a resistere: MINISTERO DELLA DIFESA.

Nella persona **Ministro in carica pro tempore.**
Sede legale Roma, Via XX Settembre, 8.
ARMA DEI CARABINIERI – COMANDO GENERALE.
Nella persona **Comandante Generale in carica pro tempore.**
Sede legale Roma, Viale Romania, 45.
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO.
Commissione Per gli accertamenti sanitari.
Nella persona **Presidente in carica p.t.**
Sede legale Roma, Viale Tor di Quinto, 119.
Codice Fiscale 80247290580
Domicilio Roma, via Dei Portoghesi 12, c/o la sede distrettualmente competente dell'Avvocatura di Stato.

Oggetto

Vengono impugnati i seguenti provvedimenti del Centro Nazionale Selezione/Reclutamento presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri previste dal Bando per il concorso "per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 55 del 12 luglio 2022" :

- 06/02/2023. Commissione per gli accertamenti psico-fisici. Prot. n. 407073/2-11 - **Nota che comunica il giudizio di inidoneità psico-fisica (All. n. 1).**
- Commissione esaminatrice. Graduatoria definitiva relativa i posti a concorso di cui al co 3 dell'art. 13 del bando di concorso (all.2)

Sommario

I. Premesse I.1.Materia, p.2.; I.2. Argomento, p.2; I.3.Posizione giuridica, p.3: I.4. Interesse ad agire. p.3.
II. Antefatto Nelle pagg. 4 e 5.
III. Fatto a pag. 5 e 6.
IV. Diritto da pag. 6 a 10 - IV.1. Premessa, p.6.; IV.2. Indice dei motivi, p.7; IV.3.Contenuto dei motivi, pagg.7 e 8 ; IV 3.2 pag.8 ILLEGITTIMITA' DERIVATA pag. 8 e 9 IV 4.2 ECCESSO DI POTERE pag. 9 e 10 V. Richieste V.1.Istruttorie, pag 10; V.2.Merito, p.11 2 ISTANZA CAUTELARE PAG. 11 e 12. VI. Produzione a pagg. 12 e 13. VII. Dichiarazioni A pag. 13.

I. Premesse.

I. 1.Materia.

Il ricorrente invoca tutela in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che, nel comparto Ministeriale, l'Arma dei Carabinieri intende instaurare, previa

ammissione ad un corso di formazione, con il reclutamento di personale corrispondente alle specifiche esigenze delle Forze Armate.

I.2. Argomento.

Al centro delle censure che formula, il ricorrente pone sostanzialmente la erronea valutazione della **idoneità psico-fisica** conseguita nella partecipazione del concorso in oggetto.

L'idoneità psico-fisica si riferisce sostanzialmente all'idoneità al servizio militare incondizionato il cui accertamento è stabilito da appositi regolamenti e direttive tecniche. L'inidoneità è riferita espressamente a soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dagli elenchi allegati ai predetti regolamenti. Riguarda anche le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, a causa dei disagi connessi con l'espletamento del peculiare servizio. I requisiti psico-fisici richiesti dai bandi, devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell'adozione dei provvedimenti stessi, pena la violazione del principio della par condicio di tutti i concorrenti alla medesima selezione.

L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Le visite mediche prevedono l'applicazione di appositi protocolli diagnostici ai quali il candidato deve sottoporsi, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche, ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo.

Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulti scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere la possibile guarigione comunque entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria finale, e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione dal concorso, la competente commissione rinvia il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporre i predetti candidati all'accertamento definitivo. In questi casi il candidato è ammesso con riserva allo svolgimento delle altre prove concorsuali.

Per i concorrenti giudicati «idonei», la commissione provvede a definire il prescritto profilo sanitario e ad attribuire il relativo punteggio con le modalità previste dalla normativa vigente.

I concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della ulteriore valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, sono esclusi dal concorso.

I.2. Posizione giuridica.

Il ricorrente agisce per la tutela giudiziale di un proprio interesse legittimo di tipo pretensivo.

Ricorre infatti nella fattispecie l'ipotesi che ha fatto concludere alla Cassazione che *"….A fronte di un potere autoritativo la posizione giuridica del soggetto che aspira al "bene della vita", oggetto del potere, è di interesse legittimo pretensivo e non di un'aspettativa, costituente essa stessa un diritto soggettivo (diritto al diritto)." (Cassazione, SS.UU. Sentenza 25 marzo 2010, n.7160).*

Attraverso tale posizione giuridica, il ricorrente pretende che tale potere sia esercitato in conformità alla legge al mero fine di consentirsi al medesimo, nella sussistenza delle condizioni, di continuare a concorrere per il reclutamento nei carabinieri effettivi in ferma quadriennale fino a posizionarsi nella relativa graduatoria, agli effetti previsti dall'art. 13, commi

IV e VI del bando **(All. n. 2).**

I.3. Interesse ad agire.

Il ricorrente ha interesse a privare di effetti il provvedimento che impugna da cui giocoforza deriverà quello contenente l'indicazione della graduatoria finale.

Ad effetto del loro annullamento, l'Amministrazione dovrà considerarlo idoneo e conseguentemente, se avrà superato le successive ed ultime prove concorsuali, collocarlo utilmente in graduatoria, con un punteggio superiore a 57, atteso che 57 punti gli sono stati già accreditati al termine della prova scritta **(All.2b**), 0,5 per quella di efficienza fisica, **(All. n. 3)** e non si potrà fare a meno di riconoscergli 1 punto per il titolo di studio "Cambridge Assessment" Grade C Level B1 **(ALL.4)** conseguito a maggio 2021 per il livello di conoscenza dell'inglese raggiunto ed attestato.

Il suo è un interesse concreto ed attuale: concreto, poiché al medesimo non si danno alternative per conseguire tale vantaggio; attuale perché con la presente iniziativa giudiziaria intende non prestare acquiescenza agli effetti del provvedimento che viene a contestare.

A conclusione di detto concorso, secondo quanto previsto dall'art. 13 del bando *"I candidati idonei, fino a concorrenza deiposti messi a concorso… saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatoria ed ammessi alla frequenza del corso formativo* (comma IV)

II. Antefatto.

In data 12/07/2022, sulla G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 55 è stato pubblicato il bando per il concorso *"per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale".*

Il bando prevedeva che il partecipante si sottoponesse ad una selezione per prove ciascuna da superarsi di volta in volta per accedere a quella successiva: per prima, la prova scritta di

selezione (art. 7)**;** poi, quella di efficienza fisica (art. 8); ancora, la produzione di documenti (art.9); quella degli accertamenti psico-fisici (art. 10); infine quella attitudinale (art. 11).

Riguardo alla prova di idoneità psico-fisica, che è al centro della fattispecie, il bando prevedeva tra l'altro, che:

- *"Saranno giudicati «inidonei» i candidati:*

  a) *Che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riposta riportati nella citata tabella A allegata al DPR 17 dicembre 2015 n. 207 laddove previsto;*

  b) *risultati affetti da:*

  - *imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 3;*

  - *positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;*

  - *tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere".* **(comma 6);**

- *"Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali"*

(comma 8);

- *"I candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.*

(comma 11).

In data 25/07/2022, volendo concorrere per detto reclutamento, il ricorrente ha inoltrato telematicamente l'apposita domanda n. 21083, iscritta nel prot. al n. di sicurezza CAR2254728917 **(all. n. 2).** Nella stessa ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando, specificando di:

- essersi diplomato *come Perito Tecnico Industriale presso l'istituto ISS Amedeo D'Aosta di L'Aquila il 20 giugno 2022,* con voti 86/100;
- avere conseguito nel 2021, *la certificazione di lingua inglese, livello B1***(all.4)***;*
- avere conseguito il 13/11/2021, *il titolo "USE and Programming" in Robotica***(all.5)***;*

Con riserva di accertamento dei requisiti previsti, l'A. chiamata a resistere: - in data 08/09/2022, ha avviato il ricorrente alla prova scritta**;**

- in data 20/11/2022, ad effetto del superamento della prova anzi richiamata, con il punteggio di 57 **(cfr. all. n.6)**, lo ha avviato alla prova di efficienza fisica;
- in data 25/11/2022, ad effetto del superamento della prova di efficienza fisica con il punteggio di un punteggio di 0,5 **(cfr. all. n.3)**, lo ha avviato agli accertamenti psicofisici.

Durante la visita medica collegiale, la Commissione ha sottoposto il ricorrente agli accertamenti specialistici e di laboratorio previsti dall'art. 10,comma 3 del bando.

Seguendo quanto disposto nel regolamento concorsuale, la Commissione apposita ha:

ha verificato *"il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014:*
"psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK)"2 **(comma 3)**; tenuto conto che *"Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto D.P.R".*
(comma 3).

III. Fatto.

La Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha ritenuto il ricorrente:

- **avere un profilo sanitario non compatibile con quello previsto; essere non idoneo al corso.**

In data 06/02/2023, in sede di notifica dell'esito degli accertamenti psicofisici gli ha comunicato quanto ritenuto con la nota di cui in oggetto **(all. n.1)**.

Ne è seguita la non ammissione alla prova successiva ed ultima del concorso, quella mirata agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando, e per l'effetto, l'esclusione dalla graduatoria di merito per l'ammissione al corso.

IV. Diritto.

IV.1.Premessa.

Le richieste conclusive del presente atto vengono formulate sulla base dei motivi che di seguito vengono esposti.
Riguardano ovviamente l'illegittimità del giudizio di inidoneità, da cui è dipesa prima la non ammissione del ricorrente alla successiva prova d'esame, quella attitudinale, e poi la sua esclusione dalla graduatoria finale, che dovrà ritenersi di conseguenza parimenti illegittima.
Essi sono formulati sulla base delle certificazioni medico legali di tre diversi specialisti in odontoiatria e Ortognatodonzia dell'08 febbraio 2023 – ASL 1 di Avezzano- Sulmona- L'Aquila **(all.8)**; del 20 marzo 2023 **(all.9)** e del 29 marzo 2023 – UOC *Omissis* ASL 1 di Avezzano - Sulmona- L'Aquila **(all.10)** che, nelle richieste istruttorie, si chiede di acquisire e di porre a motivazione della chiesta determinazione di disporre una verificazione degli accertamenti psico-fisici svolti.
Nelle dette certificazioni, tre diversi medici incaricati dal ricorrente hanno concluso che, a loro avviso, il sig. *Omissis* non presentava disturbi funzionali dell'ATM, più in particolare il dott. Pagnotta specificava che non si riscontravano *Omissis*.
Verificata l'esattezza delle considerazioni svolte e delle conclusioni raggiunte dai medici incaricati dalla parte, come da certificazione prodotta, codesto collegio non potrà che ritenere:

a) l'illegittimità dell'accertamento psico-fisico con specifico riferimento al dato della *Omissis* e alla conseguente incidenza della stessa sulla compatibilità del profilo sanitario del ricorrente a quello previsto normativamente per ritenersi idoneo il concorrente; ciò, perché svolto con falsa applicazione della normativa richiamata e specificata nel bando, in quanto applicata ad una fattispecie che non è possibile qualificare - ordinariamente - di inidoneità psico-fisica del partecipante al concorso infatti oltre alla valutazione clinica e anamnestica, dovevano risultare utili, eventuali esami strumentali, quali radiografia standard, risonanza magnetica, tac per studiare i rapporti articolari e l'integrità delle superfici articolari e dunque determinare una inidoneità;

b) l'illegittimità della non ammissione del ricorrente alla prova attitudinale successiva, nella cronologia segnata dal bando e, di conseguenza, della esclusione dello stesso dalla graduatoria finale: ciò, perché disposte dalla Commissione esaminatrice sulla base degli esiti di un accertamento, quello dell'inidoneità psico-fisica, illegittimo.

IV.2. Indice dei motivi.

IV.3.1. E' stata omessa qualsivoglia considerazione al contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la diagnosi con cui è stato liquidato il ricorrente.

IV.3.2. E' stata indicata una *Omissis* senza alcun riscontro oggettivo e sufficiente a considerare lo stesso influente ai fini del giudizio di idoneità.

IV 3.3 ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 04 giugno 2014 lett. 1) dell'Allegato stralcio tabella ai punti 36 e 37;

IV 3.4 ECCESSO DI POTERE sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

IV.3.1 Contenuto dei motivi.

La diagnosi di *Omissis* poteva essere fornita dalla commissione esaminatrice solo con una approfondita osservazione della mandibola in fase di apertura della bocca.

La commissione avrebbe dovuto specificare *Omissis*.

Certamente la diagnosi di *Omissis* richiede che il paziente apra la bocca il più possibile. *Omissis*.

Solo con la RM si può confermare la presenza di *Omissis* o per determinare perché un paziente non risponde ai trattamenti che, in caso di disturbi lievi, sono comunque sempre risolutivi determinando una condizione reversibile dell'eventuale problema riscontrato. La disfunzione evidenziata nell'ultima visita selettiva, non è confermata obiettivamente da nessuno studio anamnestico ed anzi è in contrasto con vari esami effettuati a ridosso del 06 febbraio 2023, certificati prodotti e a corredo del presente ricorso, tutti atti a far conseguire l'idoneità alla vita militare.

IV.3.2. E' stata indicata una *Omissis* senza alcun riscontro oggettivo e sufficiente a considerare lo stesso influente ai fini del
giudizio di idoneità.

IV 3.3 ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 04 giugno 2014 lett. 1) dell'Allegato stralcio tabella ai punti 36 e 37 (all.7)

Il D.M.4 giugno 2014 detta la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti che intendono intraprendere la carriera militare, individuando le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità e quelle in presenza delle quali deve essere espresso un giudizio di idoneità. Il DM individua le patologie che, secondo la commissione esaminatrice, hanno determinato la incompatibilità del profilo sanitario del candidato. Il medesimo D.M. specifica, infine, i coefficienti da attribuire a ciascuna imperfezione riscontrata, in ragione del grado di incidenza funzionale sulla vita del candidato.

Nell'elenco generale delle imperfezioni ed infermità vengono così distinte ai punti *Omissis* rispettivamente "le *Omissis*", in presenza delle quali viene attribuito il coefficiente di "2" e le "*Omissis*" in presenza delle quali viene attribuito il coefficiente "3-4".

Nel caso di specie, l'alterazione riscontrata nel sig. *Omissis* ha condotto la commissione ad attribuire il coefficiente "3-4" ed in ragione di ciò a ritenere il profilo del candidato non idoneo.

Invero la commissione, per come emerge dalla scarna motivazione riportata sul documento di esclusione, non dà conto né specifica quale alterazione funzionale abbia riscontrato a carico dell'odierno ricorrente, circostanza questa che avrebbe dovuto escludere l'attribuzione di un coefficiente.

Come si evince dalla motivazione resa dalla Commissione medica, e per come confermato dalla documentazione medica proveniente da una struttura sanitaria pubblica, non è stata accertata né la presenza di una patologia dell' *Omissis*, né l'esistenza di alcuna anomalia funzionale.

L'odierno istante, sottoposto a visita è stato ritenuto perfettamente sano, non essendo stata rinvenuta alcuna alterazione o anomalia funzionale. Difetta, dunque, la condizione prevista dal D.M. affinché possa attribuirsi al candidato il coefficiente 3-4 non essendo presente alcun deficit funzionale a carico dell'apparato stomatologico.

Orbene, la commissione si è limitata ad indicare *Omissis* senza aver rilevato l'esistenza dell'anomalia da cui deriverebbe l'*Omissis* con lievi disturbi funzionali.

IV 4.2 ECCESSO DI POTERE sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

A) Il provvedimento di esclusione è frutto di un evidente travisamento dei fatti, la commissione ha ritenuto – erroneamente – sufficienti a determinare l'inidoneità del candidato dei lievi disturbi funzionali dell'*Omissis* senza però indicare quali anomalie fossero foriere del deficit funzionale dal quale poteva, legittimamente discendere l'esclusione.

B) Sotto il differente profilo il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice è viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione. Infatti, il motivo espresso a fondamento del giudizio di inidoneità si rivela meramente labiale ed inidoneo a rappresentare l'effettiva esistenza delle condizioni di legge necessarie a disporre l'esclusione.

   Dalla motivazione non è possibile comprendere quale circostanza abbia determinato l'esclusione messa in correlazione con il disposto di cui al punto 37 del D.M. 4 giugno 2014 il quale prescrive che l'attribuzione del coefficiente 3-4 segue all'esistenza di patologie o anomalie che non sono state minimamente indicate. La commissione non esplicita in alcun modo quali siano le patologie riscontrate in capo all'istante, né specifica quali siano le evidenze scientifiche (di carattere obiettivo) dalle quali desume la loro esistenza.

   La mancata indicazione dell'esistenza di una patologia di fatto, impedisce al sig. *Omissis* di comprendere le ragioni del giudizio di inidoneità e gli sottrae ogni possibilità di smentire - confutandola con idonea documentazione medica - la tesi propugnata dalla commissione.

   L'obbligo di congrua motivazione è, infatti, posto a tutela delle ragioni del cittadino, il quale, per mezzo delle giustificazioni contenute nell'atto, può disporre di un ulteriore strumento di verifica sulla congruità e ragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, anche al fine di un'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale.

   Nell'ambito delle valutazioni tecniche la motivazione rappresenta l'unico veicolo che consente all'aspirante di percepire l'iter logico seguito nella formulazione del giudizio.

   Al candidato deve essere riconosciuto il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione è eventualmente incorsa, sì da potere valutare l'operato del decisore, verificando ex post il rispetto delle regole date.

V. Richieste.

Premessa la richiesta di invio delle comunicazioni relative al giudizio che scaturirà col deposito del presente atto ai recapiti sub indicati e dichiarati, ora, sulla base di quanto

esposto in fatto e motivato in diritto, **il ricorrente formula le seguenti richieste. V.1. Istruttorie.**

A partire dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, tramontata l'equazione tra discrezionalità tecnica e merito insindacabile, deve oramai ritenersi che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione possa svolgersi non solo attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Amministrazione, ossia limitato ad una verifica dell'assenza di palesi travisamenti o di manifesta illogicità, bensì mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, onde consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto, sono sicuramente esperibili le verificazioni, strumento di indagine previsto dagli artt. 65 e 66 c.p.a.. Non è in dubbio che possano essere disposte preordinate, come nel caso in esame, all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, (cfr.ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2006, n. 6608, e Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048).

Su tale sfondo e considerate le circostanze sopra dedotte, si ritiene che nella fattispecie il giudice ben possa, nell'esercizio del potere/dovere di decidere e ai fini di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, postulata dagli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, disporre una verificazione dell'idoneità psicofisica (della corrispondenza della sua condizione al profilo sanitario indicato nel bando) del ricorrente in contraddittorio, affidandone l'espletamento ad un organo o un ente che assicuri la necessaria professionalità e imparzialità per accertare proprio la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione.

Per quanto precede, viene qui espressamente chiesto di volere:

- **disporre una verificazione dell'idoneità psico-fisica (**della corrispondenza della condizione psico-fisica al profilo sanitario indicato nel bando di concorso in questione) del ricorrente in contraddittorio con i citati medici che hanno redatto nell'immediatezza dell'esclusione del candidato, le visite con conseguente rilascio di certificazioni mediche.

V.2. Nel merito.

V.2.1. Ritenere e dichiarare l'interesse legittimo del ricorrente all'annullamento chiesto (cfr. alla sezione *Premesse. Posizione giuridica*)

V.2.2. Ritenere e dichiarare l'illegittimità di provvedimenti impugnati, **come evidenziati in oggetto**, per i motivi come sopra (alla sezione *Diritto*) formulati. **V.2.3. Annullare** i provvedimenti impugnati, una volta ritenuti illegittimi.

V.2.4. Ordinare all'Amministrazione chiamata a resistere, di conformarsi alla situazione che discende dal disposto annullamento.
V.2.5. Condannare l'Amministrazione chiamata a resistere a rifondere al ricorrente le spese processuali sostenute, da liquidarsi avendo cura di specificare la spettanza delle spese generali nella misura del 15% delle competenze.

2. ISTANZA CAUTELARE

(Art. 55, comma IV c.p.a.)

L'avv. Fabiana Panitti, quale procuratore e difensore di Omissis, giusto mandato con procura in separato foglio allegato al presente atto, premette e chiede quanto segue,
Premesso che il ricorrente **invoca tutela del giusto l'interesse ad agire che coltiva, meglio descritto nelle premesse del ricorso. Considerato**

- **che** non può negarsi l'evidenza dei gravi vizi di legittimità censurati nel ricorso;
- **che** vi è urgenza che il Collegio adito tratti il predetto atto perché il pregiudizio arrecatogli dall'azione amministrativa avversata potrebbe in prospettiva divenire non rimediabile stante che:

dalla non ammissione alle prove successive e, per l'effetto, dall'esclusione dalla graduatoria, il ricorrente deriva innanzitutto la preclusione definitiva all'arruolamento nei termini in cui il bando ne ha dato opportunità; poi e non di meno, l'impedimento al raggiungimento di un obiettivo di vita; quando il ricorso sarà trattato nel merito (prevedibilmente tra non meno di quattro anni, a tenore di quanto comunicato nella relazione introduttiva delle ultime celebrazioni inaugurali degli ultimi anni giudiziari), l'A. potrebbe incontrare ovvie difficoltà operative a rimediare nei confronti del ricorrente se non in termini di un risarcimento del danno allo stesso causato, che, a sua volta, sarebbe fonte di danno erariale, dal momento che l'A. dovrà operare come se avesse arruolato una persona in più, pagando tuttavia prestazioni di cui non si è avvantaggiata.
Ritenuto che in ragione di ciò, il provvedimento cautelare che si appalesa più efficace, sulla base dell'anzi evidenziato fumus boni iuris, è indubbiamente quello della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati. **Quanto precede chiede di volersi:**

- anticipare la trattazione del ricorso, sottoponendolo ad un sommario esame;
- condividere le argomentazioni, come sopra esposte, a sostegno della sussistenza tanto del **fumus boni iuris** (il requisito richiesto per la concessione della misura emerge dalla narrativa dell'atto di ricorso) che del **periculum in mora** (medio tempore si appalesa indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta di seguitare l'iter concorsuale);
- ad effetto dell'auspicata condivisione, con ordinanza cautelare motivata, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. **L'istante chiede altresì di esser ascoltato in camera di consiglio.**

VI. Produzione.

A corredo del presente ricorso, vengono allegati i seguenti documenti:
- I° provvedimento impugnato-
1 Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

- Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Commissione per gli accertamenti psicofisici. Prot. n. 407073/2-11 - **Nota che comunica il giudizio di inidoneità.**
- Il procedimento -

1A. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 55 - **Bando per il concorso** "per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. IV^ del 12 luglio 2022"

2. Domanda di partecipazione al concorso n. 21083, iscritta nel prot. al numero di sicurezza CAR22-54728917 – **Domanda**.

3. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento **Esito prove di efficienza fisica**.

4 Titolo di studio "Cambridge Assessment" Grade C Level B1 conseguito a maggio 2021.

5. Titolo di studio *"USE and Programming"* in Robotica conseguito il 13/11/2021.

6. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Commissione esaminatrice. **Esito prova scritta**.

7. Ministero della Difesa. D.P.R. n. 90/2010 – T.U.O.M.
Stralcio Art. 582 Elenco delle **imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare** Tabella "A".

8. ASL 1 di Avezzano- Sulmona- L'Aquila
Referto visita *Omissis* e *Omissis* dell'08 febbraio 2023

9. Referto del 20 marzo 2023 dello specialista Pagnotta;

10. UOC *Omissis* ASL 1 di Avezzano- Sulmona- L'Aquila Referto del 29 marzo 2023

VII. Dichiarazioni.

Il sottoscritto procuratore dichiara: - che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è fabiana.panitti@pecordineavvocatilaquila.it, mentre il proprio recapito di fax è 0862/204328; - che il valore della causa, allo stato, è indeterminabile; - che il contributo unificato è stato versato nell'importo dovuto, ossia di euro 325,00**.**

L'Aquila, 03 aprile 2023

Avv. Fabiana Panitti

Firmato digitalmente da: PANITTI FABIANA
Firmato il 05/04/2023 08:59
Seriale Certificato: 1298944
Valido dal 28/03/2022 al 28/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA